

FEBBRAIO 2011

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Massimali INPS per i trattamenti CIG, mobilità e disoccupazione</p> <p>Circolare INPS n. 25 del 4 febbraio 2011</p>	<p>Con la Circolare n. 25 del 4 febbraio 2011, l'INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell'assegno per attività socialmente utili relativi all'anno 2011.</p> <p>Gli importi sono indicati, come di consueto, rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della Legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84 per cento.</p> <p>Nello specifico, il trattamento di integrazione salariale, a fronte di una retribuzione mensile di riferimento inferiore o uguale a 1.961,80 euro è pari ad un netto di 853,84 euro; in presenza di una retribuzione mensile di riferimento superiore a 1.961,80 euro è pari ad un netto di 1.026,24 euro.</p>
<p>Minimali INPS per l'anno 2011</p> <p>Circolare INPS n. 24 del 1° febbraio 2011</p>	<p>L'INPS, con la Circolare n. 24 del 1° febbraio 2011, ha fornito gli importi dei minimali di retribuzione per l'anno 2011.</p> <p>In particolare, si segnala che il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all'anno 2011, risulta essere pari a 44,49 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 6,67 euro.</p>
<p>Proroga del regime transitorio per rumeni e bulgari</p> <p>Circolare ministeriale n. 707 del 31 gennaio 2011</p>	<p>Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno, con la Circolare congiunta n. 707 del 31 gennaio 2011, rendono noto che l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2011.</p>
<p>Incentivi all'occupazione: chiarimenti INPS</p> <p>Circolare INPS n. 22 del 31 gennaio 2011</p>	<p>L'INPS, con la Circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, ha fornito alcune indicazioni riguardanti gli incentivi connessi all'assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari, previsti in via sperimentale per il 2010 dalla Legge n. 191/2009 (art. 2, commi 134, 135 e 151) e prorogati per l'anno 2011 dalla Legge di stabilità 2011 (art. 1, comma 33 ultimo periodo, della Legge n. 220/2010), che li subordina all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale.</p> <p>Di conseguenza, la circolare disciplina le modalità operative finalizzate all'effettivo godimento dei benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010, mentre per quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2011 sarà necessario attendere l'emanazione del relativo decreto interministeriale.</p>

COMMENTI

L'INPS, con il **Messaggio n. 1382 del 20 gennaio 2011**, precisa che lo sgravio contributivo del 50% previsto a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine in sostituzione di maternità/paternità trova applicazione anche nel caso in cui la sostituita si avvalga della flessibilità del congedo di maternità e lo comunichi al proprio datore successivamente all'assunzione a termine.

LA NORMA

Ai sensi dell'**articolo 4** del Testo Unico sulla maternità (**D.Lgs n. 151/2001**), il datore di lavoro può assumere, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro:

- personale con contratto a tempo determinato, oppure
- utilizzare personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

La medesima norma stabilisce che l'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo, può avvenire **anche con un anticipo di un mese** rispetto al periodo di inizio del congedo stesso, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva (ad esempio, il CCNL Terziario prevede che l'assunzione in sostituzione possa avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo).

Lo sgravio contributivo

Nelle **aziende con meno di 20 dipendenti**, ai datori di lavoro che assumono lavoratori in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità e parentale è concesso uno **sgravio contributivo del 50%**.

La quota a carico del lavoratore è invece dovuta per intero.

Il beneficio contributivo trova applicazione a decorrere **dalla data di assunzione** del sostituto e compete **fino al compimento di un anno di età del figlio** della lavoratrice o del lavoratore in congedo.

FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ

Ai sensi dell'articolo 20 del suddetto T.U. la lavoratrice, ferma restando la durata complessiva pari a 5 mesi del congedo di maternità e previa autorizzazione medica, può decidere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso.

Tale opzione può essere esercitata **fino alla fine del settimo mese di gravidanza**.

L'INPS, nel **Messaggio n. 1382 del 20 gennaio 2011**, precisa che lo sgravio contributivo del 50% trova applicazione anche nell'eventualità in cui la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l'assunzione del sostituto.

Si consideri, ad esempio, il caso di un'azienda con meno di 20 dipendenti in cui lavora una dipendente con:

- data presunta del parto: 19 novembre 2011;
- data di inizio astensione obbligatoria ante-partum: 19 settembre 2011.

Si ipotizzi inoltre che, in previsione dell'assenza di tale dipendente, il datore di lavoro effettui, nel rispetto della norma di legge, l'assunzione di un lavoratore con contratto a termine in data 19 agosto 2011 (un mese prima).

In data 1° settembre 2011 (nel corso del settimo mese di gravidanza) la lavoratrice, presentando l'apposita certificazione medica, chiede di avvalersi della flessibilità del congedo. Pertanto lo stesso decorrerà dal 19 ottobre 2011, anziché dal 19 settembre 2011.

In tal caso, l'assunzione a termine del sostituto è comunque conforme alle norme di legge benché,

- la richiesta di congedo venga presentata successivamente all'assunzione del sostituto,
- si verifichi il superamento del periodo temporale di affiancamento previsto dalla norma di legge (due mesi di affiancamento anziché uno).

Il datore di lavoro potrà usufruire dello sgravio contributivo a decorrere dalla data di assunzione del sostituto (19 agosto 2011).